

Direzione: POLITICHE ABITATIVE E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA

Area: AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G18403 del 22/12/2022

Proposta n. 55775 del 20/12/2022

Oggetto:

VVAS-2019_47. Comune di Formia (LT). Procedura di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) - art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. relativa al "Piano di Utilizzazione degli Arenili. Variante per adeguamento al RR 19/2016" nel Comune di Formia (LT). Esclusione dalla procedura di VAS di cui agli artt. dal 13 al 18 del D.Lgs. n.152/2006.

OGGETTO: VVAS-2019_47. Comune di Formia (LT). Procedura di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) - art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. – relativa al “Piano di Utilizzazione degli Arenili. Variante per adeguamento al RR 19/2016” nel Comune di Formia (LT).

Esclusione dalla procedura di VAS di cui agli artt. dal 13 al 18 del D.Lgs. n.152/2006.

Autorità Procedente: **Comune di Formia**

**IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE REGIONALE PER LE POLITICHE ABITATIVE E LA
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, PAESISTICA E URBANISTICA**

Su proposta del Dirigente dell'Area Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica;

VISTA la Legge n.241/1990 e s.m.i. “*Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il D.Lgs. n.152/2006 “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i.;

VISTO il R.R. n.1/2002 “*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale*”;

VISTA la L.R. n.6/2002 “*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale*”;

VISTA la L.R. n.12/2011 “*Disposizioni collegate alla legge di assestamento del bilancio 2011- 2013*”;

VISTA la L.R. n.16/2011 “*Norme in materia ambientale e fonti rinnovabili*”;

VISTA la D.G.R. n.148/2013, con la quale è stato adottato il R.R. n.11/2013 recante la modifica all'art.20 del R.R. n.1/2002, nonché all'Allegato B del medesimo Regolamento Regionale, che, a seguito di dette modifiche, trasferisce la competenza in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) alla “*Direzione Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti*”;

VISTA la D.G.R. n.203/2018, con la quale è stato modificato il R.R. n.1/2002 con cui si è provveduto, tra l'altro, a effettuare una riorganizzazione generale dell'assetto amministrativo con decorrenza dall'1/6/2018, modificando la denominazione della Direzione competente in materia di VAS in “*Direzione regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica*”;

VISTA la D.G.R. n.270/2018, di “*Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica ai sensi del combinato disposto dell'art. 162 e dell'allegato H del Regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1*” all'Arch. Manuela Manetti;

VISTA la Determinazione GR4100-000018 del 9/9/2021 avente ad oggetto “*Organizzazione delle strutture organizzative della Direzione regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica, denominate 'Aree', 'Uffici' e 'Servizi'*” con la quale è stata soppressa l'Area “*Valutazione Ambientale Strategica*” e sono state rimodulate le competenze e la denominazione dell'Area “*Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica*”;

VISTO l'Atto di Organizzazione del Direttore della “*Direzione regionale Politiche Abitative e Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica*”, n.G11269 del 21/9/2021, concernente: “*assegnazione del personale non dirigenziale e conferma incarichi di posizioni organizzative alle strutture della Direzione regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica interessate dalla riorganizzazione di cui alla determinazione GR4100-000018 del 9/9/2021*”;

VISTO l'Atto di Organizzazione n. G11608 del 29/9/2021 della Direzione regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica con il quale è stato conferito all'Ing. Ilaria Scarso l'incarico di Dirigente dell'Area “*Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica*”;

VISTO che il Comune di Formia, in qualità di Autorità Procedente, con nota prot.n. 64947 del 30/12/2019, acquisita con prot.n.1053357 del 30/12/2019, ha inviato alla scrivente Area richiesta di attivazione della procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. n.152/2006, per il Piano in oggetto;

CONSIDERATO che la competente Area “*Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica*” ha redatto la Relazione Istruttoria relativa al Piano indicato in oggetto, da considerarsi parte integrante della presente determinazione;

RITENUTO di dover procedere all'emissione del provvedimento di Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, con l'esclusione del Piano suddetto alla valutazione di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. n.152/2006, sulla base dell'istruttoria tecnica sopraccitata e con le raccomandazioni ai sensi dell'art.12 co.3-*bis* del D.Lgs. n.152/2006 ivi contenute;

DETERMINA

ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. n.152/2006,

di escludere il Piano denominato “*Piano di Utilizzazione degli Arenili. Variante per adeguamento al RR 19/2016*” nel Comune di Formia (LT), **dalla procedura di VAS di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. n.152/2006**, secondo le risultanze e con le raccomandazioni di cui alla Relazione Istruttoria formulata dall'Area “*Autorizzazioni Paesaggistiche e Valutazione Ambientale Strategica*”, da considerarsi parte integrante della presente determinazione.

Il presente provvedimento sarà inoltrato all'*Autorità Procedente*.

Il presente provvedimento è emanato in conformità alla Parte II del D.Lgs.n.152/2006 e non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesti dalle vigenti norme.

Il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente, unitamente alla *Relazione istruttoria*, sul sito *web* istituzionale della Regione Lazio www.regione.lazio.it

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 giorni dal ricevimento secondo modalità di cui al D.Lgs. n.104 del 2/7/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.

Il Direttore
Arch. Manuela Manetti



DIREZIONE REGIONALE PER LE POLITICHE ABITATIVE E LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,
PAESISTICA E URBANISTICA

AREA AUTORIZZAZIONI PAESAGGISTICHE E VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

OGGETTO: VVAS-2019_47. Comune di Formia (LT). Procedura di Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) - art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. – relativa al “Piano di Utilizzazione degli Arenili. Variante per adeguamento al RR 19/2016” nel Comune di Formia (LT).

RELAZIONE ISTRUTTORIA

PREMESSO che

- Con nota prot.n.64947 del 30/12/2019, acquisita con prot.n.1053357 del 30/12/2019, il Comune di Formia (di seguito “Autorità Procedente”) ha trasmesso all’Area Valutazione Ambientale Strategica (di seguito “Autorità Competente”) la documentazione per l’avvio della procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell’art.12 del D.Lgs. n.152/2006, per il “Piano di Utilizzazione degli Arenili. Variante per adeguamento al RR 19/2016”.
- con nota prot. n. 62217 del 23/01/2020 l’Autorità Competente ha comunicato la necessità di perfezionare l’istanza al fine dell’avvio della procedura in oggetto.
- l’Autorità Procedente, con nota prot. n.5200 del 3/2/2020, acquisita con prot.n.95092 del 3/2/2020, ha trasmesso la documentazione richiesta.
- l’Autorità Competente, con nota prot. 240495 del 23/03/2020, ha integrato e comunicato l’elenco dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) da coinvolgere nel procedimento, di seguito elencati, rendendo disponibile, tramite un apposito Link, il Rapporto Preliminare (di seguito RP) e la documentazione inerente il Piano, in formato digitale:
 - **Regione Lazio** - Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo:
 - Area Tutela del Territorio;
 - Area Attuazione Servizio Idrico Integrato e Risorse Idriche
 - **Regione Lazio** - Direzione Regionale Capitale Naturale, Parchi e Aree protette
 - **Regione Lazio** - Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica:
 - Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Province di Rieti, Viterbo, Latina e Frosinone
 - **Regione Lazio** – Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti:
 - Area Qualità dell’Ambiente
 - Area Valutazione di incidenza e risorse forestali
 - **Regione Lazio** - Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca
 - Area Usi Civici, Credito e Calamità Naturali

- **Provincia di Latina**
 - Settore Pianificazione Territoriale;
 - Settore Ecologia;
 - Settore Viabilità e trasporti
- **Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo:**
 - Segretariato Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio;
 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone, Latina e Rieti
- **Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio – ARPA Lazio**
- **Autorità di Bacino distrettuale dell'Appennino Centrale**
- **Autorità A.T.O. 4 Lazio Meridionale Latina**
- **Acqualatina SpA**
- **ASL Latina - Area Dipartimentale di Sanità pubblica**

PRESO ATTO che:

- da parte dei Soggetti Competenti in materia Ambientale sono pervenuti i seguenti pareri:
 - **Provincia di Latina:** nota prot. 13870 del 27/04/2020, trasmessa dal Comune di Formia con nota acquisita con prot. 1097517 del 16/12/2020;
 - **Direzione Regionale Ambiente:** nota prot. 683587 del 12/07/2022 e nota prot. 724189 del 22/07/2022;
 - **ARPA Lazio:** nota prot. 54010 del 01/08/2022, acquisita con prot. 754994 del 01/08/2022.
- con nota prot. 257696 del 31/03/2020, l'Area regionale Attuazione Servizio Idrico Integrato e Risorse Idriche, ha comunicato che si "esime dall'esprimere parere di merito in quanto non dovuto";
- l'Autorità Procedente, con nota prot. n. 55541 del 15/12/2020, acquisita con prot. 1097517 del 16/12/2020, ha trasmesso i pareri SCA pervenuti;
- l'Autorità Competente, con nota prot. 706244 del 18/07/2022, ha richiesto chiarimenti sul parere reso dalla Direzione Regionale Ambiente espresso con nota prot. 683587 del 12/07/2022;
- la Direzione Regionale Ambiente espresso con nota prot. 724189 del 22/07/2022 ha fornito riscontro a quanto richiesto con nota prot. 706244 del 18/07/2022;

CONSIDERATO che successivamente all'attivazione della procedura in esame ed alla predisposizione del relativo Rapporto Preliminare, è stato approvato con DCR n. 9 del 26/05/2021 il Piano di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo per finalità turistiche e ricreative (PUAR), non esaminato nei documenti agli atti, con nota prot. 925494 del 26/09/2022 l'Autorità Competente ha richiesto chiarimenti alla struttura regionale "Area Blue Economy. Pianificazione dello Spazio Marittimo e degli Arenili per finalità turistico ricreative", in merito alla coerenza del Piano in esame con il Piano di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo regionale;

PRESO ATTO che l'Autorità Procedente, con nota prot. 56091 del 17/10/2022, acquisita con prot. 1017831 del 17/10/2022, e con successiva nota prot. 66427 del 01/12/2022, acquisita con prot. 1220570 del 01/12/2022, ha trasmesso i chiarimenti richiesti;

DATO ATTO che dal Rapporto Preliminare trasmesso dall'Autorità Procedente sono stati estrapolati e riportati in corsivo i seguenti elementi che assumono rilevanza ai fini delle conseguenti determinazioni:

Il Rapporto Preliminare riguarda il “Piano di Utilizzazione degli Arenili” (PUA) del Comune di Formia, ed in particolare un adeguamento del “PUA approvato con DCC 124/2004 e tutt’ora vigente”, in recepimento del RR 19/2016.

L’area di riferimento si sviluppa per circa una lunghezza di 7.050 m (parte dei complessivi 13.771 m di costa comunale), a partire dal Comune di Gaeta e sino ai limiti (esclusi dal presente piano) del Rio Santa Croce e del Parco regionale Riviera di Ulisse, ricade in ambiti vincolati paesaggisticamente, e fa riferimento alla fascia demaniale marittima per una profondità media tra i 35 m e i 45 m, caratterizzata da spiagge libere e in concessione e dalla presenza di strutture (lidi balneari) turistiche e ricreative.

Il PUA oggetto della presente valutazione riguarda quindi:

- 1. individuazione degli ambiti omogenei per il fronte mare del Comune di Formia;*
- 2. adeguamento dei rapporti, del fronte mare (riconfigurazione dell’assetto spaziale) tra spiaggia libera e spiaggia libera con servizi (pari al 50%) rispetto alle spiagge da dare in concessione, come stabilito dalla normativa vigente;*
- 3. rispetto dei parametri minimi del rapporto (pari ad almeno il 20%) tra spiaggia libera/spiaggia libera con servizi e spiagge in concessione, per ogni ambito individuato;*
- 4. adeguamento delle norme tecniche e del disciplinare per gli interventi da attuare sulle aree demaniali marittime con l’introduzione di aspetti edilizi in congruenza con la Lr 6/2008, in materia di sostenibilità energetica e ambientale;*
- 5. introduzione dell’area portuale solo ai fini turistico/ricettivi.*

Va opportunamente segnalato, che la proposta del nuovo PUA, riduce le superfici “in concessione” a favore di un incremento di quelle destinate alla libera fruizione di oltre il 9% rispetto al PUA vigente. La linea di costa prevista nel nuovo PUA rispetta il requisito minimo del 20% per ogni ambito individuato e il contestuale requisito minimo del 50% lungo tutta la linea di costa.

La proposta di Piano in esame individua quattro ambiti, distinti “secondo le diverse caratteristiche fisiche, morfologiche/tipologiche ambientali e paesaggistiche; il grado di sviluppo turistico esistente; lo stato delle acque con riferimento alla balneabilità; l’ubicazione ed accessibilità agli esercizi” ed identificati come di seguito:

- *Vindicio, (con lunghezza linea di costa bassa di 1.325 m e una profondità media di 35 m);*
- *Porto (limitatamente alle aree destinate a fini turistico/ricreativi con lunghezza linea di costa bassa di 440 m);*
- *Torricella – Santo Janni (con lunghezza linea di costa bassa di 3.531 m e una profondità media di 30 m);*
- *Gianola (con lunghezza linea di costa bassa di 1.754 m e una profondità media di 45 m).*

Per ogni ambito, il PUA ha definito le tipologie d’uso secondo quanto stabilito dall’art. 3 del RR 19/2016, individuando in particolare:

- *le aree per gli stabilimenti balneari;*
- *le aree per le spiagge libere e le spiagge libere con servizi;*
- *i punti di ormeggio;*
- *gli esercizi di ristorazione;*

- le aree per le strutture ricettive;
- le aree per attività ricreative e sportive

(...) Il principale obiettivo da perseguire con il nuovo PUA è quindi il rispetto della quantità di linea di costa da riservare alla pubblica fruizione (spiaggia libera e spiaggia libera con servizi), in quantità non inferiore al 50% della linea di costa complessiva e comunque mai inferiore al 20% della linea di costa per ambito... In termini di superfici, l'ambito del nuovo PUA (pari a 449.542 mq) è costituito da:

- fascia 5ml della battigia e altre utilizzazioni pubbliche (strade, marciapiedi e altre funzioni, ricadenti sempre in ambito demaniale)
- superfici in concessione
- superfici per la pubblica fruizione
- superfici escluse dai tratti balneabili

VERIFICATO che il Piano in esame, contrariamente a quanto riportato nel RP, risulta interessare direttamente un sito della Rete Natura 2000 per l'ambito denominato "Gianola" (Porticciolo Romano), e che in particolare è interessata la ZSC/ZPS codice IT6040023 denominata "Promontorio di Gianola e Monte di Scauri", nonché l'Area naturale protetta "Parco Naturale Regionale Gianola e Monte di Scauri", il cui ente gestore è l'Ente Regionale Parco Riviera di Ulisse;

VERIFICATO che, secondo la pianificazione sovraordinata il Piano è inquadrato come segue:

Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.) Il RP inquadra l'area secondo quanto riportato nel Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.), precedentemente all'approvazione avvenuta con D.C.R. n. 5 del 21/04/2021 (BURL n. 56 - S.O. n. 2 del 10/06/2021):

- Tavola "A" - Sistemi ed Ambiti del Paesaggio: l'area ricade nel Sistema del Paesaggio naturale (Paesaggio naturale - Fascia di rispetto delle coste marine, lacuali e dei corsi d'acqua), e nel Sistema dei Paesaggi insediativi (Paesaggio degli insediamenti urbani - Paesaggio dei centri e nuclei storici con relativa fascia di rispetto di 150 metri – Reti, infrastrutture e servizi)

- Tavola "B" - Beni Paesaggistici: l'area in argomento è sottoposta ai seguenti vincoli:

- vincoli dichiarativi (art. 8 NTA PTPR), beni paesaggistici art. 134 co1 lett. a del Codice, individuato dal DM 17.05.1956, integrato dal DM 22.05.1985;
- vincoli ricognitivi di legge (art. 9 NTA PTPR), beni paesaggistici art. 134 co1 lett. b del Codice, che riguarda i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia;
- vincoli ricognitivi di legge (art. 9 NTA PTPR), beni paesaggistici art. 134 co1 lett. b del Codice, che riguarda i territori interessati dalla fascia di protezione dei corsi d'acqua pubblici per una profondità di 150 m;
- vincoli tipizzati (art. 10 NTA PTPR), beni paesaggistici art. 134 co1 lett. c del Codice, che fa riferimento alla fascia di rispetto di 100 m, per i territori contermini, di beni puntuali e lineari diffusi testimonianza dei caratteri identitari archeologici e storici.

Nello specifico, in riferimento alla fascia dell'arenile, risultano presenti i seguenti vincoli:

- art. 136 D.Lgs. 42/04, lett. c) e d) beni d'insieme: vaste località con valore estetico tradizionale, bellezze panoramiche, tutta la fascia costiera, tranne che per il tratto che va dal torrente Acquatraversa alla foce del Rio S. Croce;

- art. 13 c. 3 lett. a) LR 24/98, m) aree di interesse archeologico già individuate, beni lineari per il tratto interessato dalla sede della Via Appia con relativa fascia di rispetto, per il tratto di costa di Vindicio e per il tratto che va da Rio S. Croce al porticciolo Romano;

- art. 9 L.R. 24/98 parchi e riserve naturali, per il tratto di costa che va da Rio S. Croce al confine con il Comune di Minturno, per la presenza del Parco suburbano dei monti di Gianola e Scauri – Parco Naturale Regionale Gianola e Monte di Scauri (L.R. 13 febbraio 1987, n. 15).

“(…) Per quanto riguarda la tavola C Beni del patrimonio naturale e culturale, il PTPR individua, per l'area di intervento, sia beni del patrimonio naturale (le spiagge lungo Torricella-S. Janni e Gianola), che tutto il tratto costiero come bene del patrimonio culturale, sottoponendolo ad un'ipotesi di parco archeologico da realizzare tramite gli “Ambiti prioritari per i progetti di conservazione, recupero, riqualificazione, gestione e valorizzazione del paesaggio regionale”, da istituirsi ai sensi dell'art. 31 ter della Lr 24/1998.

Analisi di coerenza: il piano in esame, risulta compatibile e coerente con gli obiettivi di tutela del PTPR”.

Piano Territoriale Paesistico (PTP) – NON PIÙ VIGENTE:

L'area ricade nell'ambito territoriale del *Piano Territoriale Paesistico (P.T.P.)* n.14 Cassino-Gaeta-Ponza.

L'area è classificata come:

Ti – Fascia costiera ad alto valore paesistico (art. 33);

Ts – Sistemi morfologico ambientali di valore paesistico per la loro unitaria caratterizzazione (art. 35);

Ir – Tessuti urbani storici o consolidati in aree costiere a forte valore paesistico” (art. 37);

Aree di presidio (art.38)

Analisi di coerenza: In merito agli obiettivi specifici posti dal PTP, la presente proposta di piano, risulta in attuazione delle disposizioni del PTP e della Lr 24/1998.

Piani di gestione del distretto idrografico dell'Appennino Centrale (PGDAC e PGRAAC)

Nell'area di intervento non risultano insistere aree protette individuate dal PGDAC, oltre quelle presenti nel piano di tutela delle acque, cui si rimanda nei successivi paragrafi. Anche per quanto riguarda il PGRAAC, non sono indicate aree di rischio frana, oltre quelle indicate nel PAI, a cui si rimanda per la valutazione.

Piano regionale utilizzazione arenili (approvato con DCR n. 9 del 26/05/2021)

Il RP si riferisce a quanto contenuto nella DGR 668/2017 con cui la Regione Lazio ha adottato il *“Preliminare della proposta di documento relativo al “Piano regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative””*.

(…) In riferimento alla suddetta proposta, il nuovo PUA comunale, si conforma alle disposizioni normative previste dall'adottato PUA regionale e dalla relativa delibera di adozione che in particolare prevede “che i Comuni anche in attesa dell'adozione definitiva del Piano regionale di utilizzazione delle aree del demanio marittimo per finalità turistiche e ricreative, potranno procedere all'approvazione definitiva dei propri Piani di

Utilizzazione degli Arenili in conformità ai criteri fissati dalla L.R. 8/2015 e dal Regolamento regionale n. 19/2016”.

Analisi di coerenza: “Il nuovo PUA è compatibile e coerente con le disposizioni di cui al Regolamento regionale 19/2016”.

Piano risanamento qualità dell'aria (PRQA):

Il RP tiene conto di quanto contenuto nella DGR n. 217 del 18.05.2012, con cui *“è stata approvata la nuova zonizzazione del territorio regionale e classificazione delle zone ed agglomerati ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente in attuazione dell'art. 3, dei commi 1 e 2 dell'art. 4 e dei commi 2 e 5 dell'art. 8, del Dlgs 155/2010”*. Da una verifica dei successivi aggiornamenti del Piano, con particolare riferimento alla DGR n. 119 del 15/03/2022, il Comune di Formia risulta classificato in Classe 2.

Analisi di coerenza: *“Tenendo conto che i carichi, in termini di immissione di inquinanti nell’aria, previsti dal nuovo PUA sono in riduzione alle quantità già oggi presenti (le superfici da destinare agli stabilimenti balneari risultano inferiori a quelle concesse oggi), e in considerazione che nel regolamento allegato al nuovo PUA, sono previsti interventi favorendo la realizzazione di manufatti ad alta efficienza energetica e ad elevati livelli di isolamento termico, nonché l’adozione di impianti solari e fotovoltaici nell’organismo architettonico. In conclusione il nuovo PUA risulta compatibile e coerente con le disposizioni del PRQA”.*

Piano regionale di tutela delle acque:

Il RP riferisce che *“Per ciò che riguarda l’ambito del piano in esame, l’area di intervento non è interessata da zone di specifica tutela e ricade nelle aree ad elevata antropizzazione”.*

Analisi di coerenza: *“Gli spazi per strutture balneari e turistiche ricreative previsti nel nuovo PUA, sono in quantità inferiori rispetto le funzioni oggi in atto. Va tuttavia rilevato, che l’ammodernamento futuro dei lidi, in considerazione anche di quanto prescritto nel regolamento allegato al PUA dovrà prevedere misure per il risparmio idrico e per lo smaltimento dei reflui”.*

Piano regionale di gestione dei rifiuti

Il RP tiene conto del Piano Rifiuti nella versione approvata in data 18 gennaio 2012.

“(…) Nel piano regionale, il comune di Formia è compreso nel sub-ATO n. 2 della provincia di Latina, ed è classificato nella zona omogenea A, relativamente alla pianificazione della raccolta differenziata. Il piano regionale ha inoltre provveduto ad analizzare i piani delle cinque province del Lazio, realizzati in periodi diversi e in alcuni casi prima dell’entrata in vigore del Dlgs. 152/2006, tutt’ora vigenti, ad eccezione di quello di Frosinone sospeso dal Tar. Per quanto attiene il Comune di Formia (insieme ai comuni di Campodimele, Castelforte, Gaeta, Itri, Maenza, Ponza, Santi Cosma e Damiano, Spigno Saturnia e Ventotene) rientra nel sub-bacino 3 del piano provinciale di Latina, approvato con delibera consiliare n. 71 del 30/09/1997 per il quale si prevede la realizzazione di una stazione di trasferimento o un impianto a tecnologia innovativa per la valorizzazione dei prodotti raccolti in forma differenziata e la produzione di energia da rifiuti indifferenziati”.

Analisi di coerenza: *“Tenuto conto che il piano è inserito in un ambito territoriale urbanizzato, nel quale è già attivo il servizio di raccolta differenziata di tipo porta a porta, e in considerazione della natura e della modesta dimensione degli interventi previsti, l’influenza del piano in esame sul PRGR può essere valutata in misura non significativa”.*

Piano regolatore degli acquedotti

Relativamente al Piano regolatore degli acquedotti, il RP riporta che lo stesso *“è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica nel 1968, poi modificato con variante dalla Regione Lazio, approvata con decreto interministeriale del 15 novembre 1976. Successivamente, con Dgr n. 825 del 27 agosto 2004 è stato adottato un aggiornamento al piano, che non risulta ancora definitivamente approvato.*

(…) Il territorio comunale di Formia, appartiene all’ATO 4... Il PRA, inoltre, indica, per il Comune di Formia, una popolazione residente equivalente al 2015 (in considerazione delle tendenze relative alla popolazione residente e fluttuante) di 54.841 unità, definendo una quantità media idrica di 243,7 l/s e una quantità di punta di 302,8 l/s. Al fine di soddisfare tali esigenze, il PRA indica una quantità di risorsa idrica al 2015 da riservare pari a 472,8 l/s e accertata di 394,8 l/s, indicando le seguenti risorse idriche per il soddisfacimento dei fabbisogni idropotabili.

(…) In considerazione della quantità idrica accertata, come detto pari a 394,8 l/s, è possibile stabilire al 2015, per il Comune di Formia una quantità di 34.110.720 l/giorno; considerando, inoltre, le previsioni del PRA al 2040, l’aggregazione territoriale di riferimento non è più costituita dal comprensorio, come nel caso delle previsioni al 2015, ma dall’ambito territoriale ottimale (ATO); di conseguenza il piano prevede, per l’ATO 4, un consumo minimo di 350 l/giorno per abitante. Pertanto è possibile calcolare una popolazione residente equivalente servita di 97.459 abitanti. Tenuto conto che il PUA non prevede sostanziali carichi insediativi

aggiuntivi, oltre quelli già in atto, non si ravvisano nel piano regolatore degli acquedotti elementi rilevanti ai fini del presente processo di verifica”.

Analisi di coerenza: “Il piano in oggetto è inserito in un ambito territoriale urbanizzato, dotato di reti di approvvigionamento idrico e di smaltimento dei reflui, in considerazione della portata non rilevante degli interventi previsti, l’influenza del piano in esame sul PRA può essere valutata in misura non significativa”.

Piano d’ambito ATO4 – Latina

Per quanto riguarda la proposta di piano in esame, il RP riporta che “Il Comune di Formia rientra nell’area 5 comprendente i comuni di Gaeta, Minturno, Spigno, SS Cosma e Damiano e Castelforte. Per quanto riguarda la programmazione per il trentennio in corso, nel piano sono presenti interventi (realizzati e da realizzare) pari a circa 7.650.000 €, di cui circa il 60% sono già stati realizzati (ci si riferisce alla realizzazione della condotta 900 ed eliminazione strozzature, l’adeguamento e il potenziamento reti idriche, adeguamenti di sicurezza, il riordino rete fognaria).

Oltre agli interventi programmati e realizzati, sono previsti ulteriori investimenti sia per ciò che riguarda l’adeguamento e la distribuzione idrica, sia per il potenziamento del depuratore di Formia in località Mamurrano (sino ad una capacità di 70.000 AE). In particolare, per quest’ultimo aspetto, sono iniziati i lavori di ampliamento del depuratore, che saranno a breve ultimati, portando la capienza effettiva a 70.000 AE”.

Analisi di coerenza: “Tenuto conto che il piano è inserito in un ambito territoriale urbanizzato, dotato di reti di approvvigionamento idrico e di smaltimento dei reflui, e in considerazione della natura e della modesta dimensione degli interventi previsti, l’influenza del piano in esame sul PATO4 può essere valutata in misura non significativa”.

Piano di utilizzazione degli arenili comunale vigente

Relativamente al PUA comunale, nel RP viene evidenziato che “Il Comune di Formia è dotato di un Piano di utilizzazione degli arenili (PUA) adottato con Dcc 28 aprile 1997, n. 38 e approvato con Dpgr 20 settembre 2000, n. 645. Nell’anno successivo è stata adottata una rima variante con Dgc 22 novembre 2001, n. 333. Successivamente, nel 2004, con Delibera del Consiglio comunale del 17 dicembre 2004, n. 124, a seguito di integrazioni agli elaborati del PUA vigente, sono stati approvati: il regolamento di gestione del Demanio Marittimo e gli elaborati grafici ricognitivi dello stato attuale e di progetto.

(...) In merito alla situazione odierna, appare opportuno segnalare quanto indicato dalla Lr 8/2015 all’art. 7 – Disposizioni transitorie e finali, in particolare al comma 5, in cui è data la possibilità di attuare il PUA comunale (vigente), anche nelle more della sua revisione, purché le previsioni da attuare siano conformi al PUA regionale (al momento adottato e non ancora approvato) e sia rispettata la quota del 50% dell’arenile da destinare alla libera fruizione”.

Analisi di coerenza: “Gli obiettivi del PUA vigente sono stati declinati in relazione alle disposizioni delle leggi regionali ad oggi vigenti. Il nuovo PUA costituisce quindi l’aggiornamento a quello preesistente, e dalla sua entrata in vigore annullerà gli effetti delle previsioni precedenti”.

Piano Regolatore Generale (P.R.G.):

Nel RP viene riportato che “Il piano regolatore vigente è stato adottato con deliberazione commissariale il 29 ottobre del 1974 e approvato dalla regione il 21 gennaio del 1980.

(...) Gli ambiti di piano individuati fanno riferimento a contesti morfotipologici analoghi. Il PUA ha individuato i seguenti 4 ambiti:

- Vindicio;*
- Porto;*
- Torricella – Santo Janni*
- Gianola*

Per quanto riguarda le scelte del PRG vigente, bisogna fare riferimento alla Lr 30/74 e ss.mm.ii., in particolare la Lr 52/1976 che ha introdotto l'indice di fabbricabilità territoriale pari a 0,001 mc/mq "Nelle parti del territorio di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 della legge regionale 2 luglio 1974, n. 30, l'indice di edificabilità territoriale è stabilito in 0,001 mc/mq. Nel calcolo della cubatura realizzabile si deve tener conto di quella esistente. Nelle zone di cui al precedente comma qualsiasi attività costruttiva, o comunque di trasformazione del terreno, è vietata prima dell'approvazione dello strumento urbanistico attuativo. La licenza edilizia è obbligatoria anche per le costruzioni realizzate con strutture precarie o asportabili.";

e la Lr 49/1984 che ha introdotto le modifiche alla Lr 30/1974 ed in particolare all'art. 6 prevedendo usi compatibili e deroghe alla stessa:

"Possono essere consentite deroghe a quanto stabilito dal precedente esclusivamente:

a) per le opere pubbliche che per la loro natura debbono essere ubicate lungo le coste marine e le rive dei laghi;

b) per le opere esclusivamente destinate alle attrezzature balneari ed ai servizi anche commerciali strettamente indispensabili

per le esigenze dei relativi utenti, esclusi in ogni caso edifici ad uso ricettivo di qualsiasi tipo;

d) per le opere idriche fognanti anche a servizio dei territori retrostanti la cui esecuzione debba necessariamente effettuarsi nei territori soggetti a vincoli;

e) per le opere destinate all'allevamento ed alla conservazione del pesce, dei mitili e simili nonché per le altre opere ed impianti produttivi che debbono, per imprescindibili ragioni tecniche, essere realizzate necessariamente in contiguità delle coste del mare o delle rive dei laghi.

... Le opere consentite in deroga, salvo che ciò non sia indispensabile in conseguenza alla loro natura, debbono salvaguardare le preesistenze naturalistiche e non possono consistere in opere murarie poste a contatto con la riva. Quando per conseguenza della loro natura, le opere interessano direttamente la riva, i relativi progetti devono essere accompagnati da studi di carattere idrogeologico."

Analisi di coerenza: "Complessivamente il presente piano risulta coerente e compatibile con le indicazioni previste dal PRG vigente".

Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)

Il RP riporta che per l'area del piano in esame, il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), approvato con D.C.R. n.17/2012, individua condizioni di pericolosità o di rischio sia idraulico che geomorfologico.

Per la pericolosità idrogeologica si fa riferimento alla foce del Rio Pontone, nella parte a ponente del Comune di Formia, al limite del confine comunale tra Formia, Gaeta e Itri. Si tratta di aree sottoposte a tutela per pericolo di inondazione, disciplinate dalle NTA del PAI e graduate da quelle più elevate:

A (A1 e A2) - art. 7, art. 23 e art. 23 bis,

B (B1 e B2) - disciplinate da art. 7, art. 24 e art. 25,

C - art. 7, art. 26 e art. 23 bis,

e relativo rischio graduato da R4 a R3 e R2, a secondo della presenza umana: sono aree ad alta probabilità di inondazione, ovvero che possono essere inondate con frequenza media trentennale, e in particolare le aree, ubicate ad una congrua distanza dagli argini, tali da poter ritenere che vengano investite dagli eventi alluvionali con dinamiche graduali e con bassi livelli idrici.

Per le aree sottoposte a tutela per pericolo di frana, si fa riferimento a 5 aree nel tratto centrale e di levante del Comune di Formia, sottoposte ad aree a pericolo A (molto elevate) normate dall'art. 6 e art. 16 delle NTA del PAI.

Analisi di coerenza: "L'influenza delle azioni e delle previsioni di piano risultano, allo stato attuale, non compatibili con gli obiettivi specifici del PAI, sia per la messa in sicurezza delle parti di aree interessate a frana che quelle a inondazione. Le aree oggi interessate da tali fenomeni, sono state, tuttavia, date in concessione precedentemente alla entrata in vigore del PAI. Tuttavia, si evidenzia, che a seguito di ulteriori specifici studi a firma di professionisti competenti in materia, sarà possibile, verificare la compatibilità delle aree con le

previsioni del nuovo PUA e a seguito degli interventi di messa in sicurezza, potranno essere rilasciate nuove concessioni”.

Piano di zonizzazione acustica (PZA)

Il RP, rispetto al Piano di zonizzazione acustica, adottato con DCC 76 del 05.12.2016, asserisce che gli ambiti interessati dalla proposta di piano “ricadono tra le aree di intensa attività umana, che corrispondono alle aree dove risultano maggiori le immissioni tollerabili (65/55 dBA) per il periodo diurno e notturno. Solo Vindicio, durante il periodo invernale, cambia classe, ricadendo tra le aree di tipo misto, in cui i valori limite di immissione diurna sono di 60 dBA mentre quelli notturni sono di 50 dBA”.

Analisi di coerenza: “Tenuto conto che il nuovo PUA non è strumento urbanistico attuativo, le indicazioni del PZA, quando sarà approvato e vigente, saranno tenute in conto nella fase realizzativa a seguito delle nuove concessioni da rilasciare”.

Piano Urbano del Traffico (PUT)

In riferimento al Piano urbano del traffico nel RP viene riportato che l’Amministrazione comunale ha deciso di dotarsi di tale pianificazione, e che “allo stato attuale il documento ha ottenuto l’adozione in Consiglio comunale.

(...) Dagli elaborati proposti nel PUT, l’area di intervento e il suo ambito di riferimento non sono direttamente interessati da particolari prescrizioni. Tuttavia una serie di azioni del piano del traffico, al fine di favorire l’uso di mobilità alternative, consiste nelle previsioni di piste ciclabili che interessano le viabilità lungomare di Formia e i relativi spazi per il parcheggio”.

Analisi di coerenza: “Tenuto conto delle disposizioni previste dal PUT, pur non entrando nelle competenze delle aree del nuovo PUA, sono state assunte sia per quanto riguarda gli aspetti relativi alla individuazione delle aree a parcheggio e delle mobilità ciclopedonali previste”.

Piano di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo per finalità turistiche e ricreative” (PUAR)

Con nota prot. 66427 del 01/12/2022 richiamata nelle premesse, ha trasmesso un elaborato integrativo al RP relativo all’analisi di coerenza del Piano con i contenuti del PUAR, da cui emerge una sostanziale coerenza con lo stesso.

CONSIDERATO che per il Piano di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo per finalità turistiche e ricreative è stata espletata una procedura di VAS ex artt. 13-18 d.lgs. 152/2006;

CONSIDERATO che il RA del PUAR contiene un focus su Formia nel quale viene riportato tra le altre cose che:

“INDICAZIONI

- Qualora nei mesi di maggio - agosto il personale o i fruitori delle Strutture balneari individuino tracce o esemplari di *Tartaruga marina* in deposizione, occorre segnalarlo alla Guardia Costiera (1530) che attiverà la Rete Regionale di Recupero della *Tartaruga marina* (TartaLazio). Qualora si verifichi la nidificazione di *Tartaruga marina* sarebbe opportuno evitare l’uso di mezzi meccanici per la pulizia delle spiagge e spegnere la notte eventuali luci presenti sulla spiaggia.

- Nell’eventualità di implementazione di concessioni di utilizzo di arenili in zone considerate sensibili per la presenza di emergenze architettoniche e di particolare rilevanza, si consiglia di procedere ad una valutazione preventiva coinvolgendo in fase preliminare la competente Soprintendenza.

(...) Viabilità di accesso: La viabilità di accesso principale è costituita dalla S.S. 7 via Appia e dalla S.S. 213 Fiacca. La circolazione e gli accessi agli arenili sono garantiti per gran parte dagli innesti con rotatorie delle vie Lungomare della Repubblica, Lungomare Ferrara e via Vendicio. Alcuni punti della costa non sono tuttavia raggiungibili dalla viabilità principale.

(...) Parcheggi: I parcheggi sono localizzati prevalentemente nel tratto urbano della costa in prossimità del Porto, mentre sono quasi totalmente assenti nel primo tratto di costa a sud (Vindicio) e non sufficienti nell'ultimo tratto sino al promontorio di Gianola.

Accessi al mare: L'accesso alle aree demaniali in tutto il tratto urbano, nella zona di Vindicio e del lungomare Ferrara è agevole. Il tratto di costa che si estende dall'incrocio via Appia-svincolo per la superstrada "Formia-Cassino" alla spiaggia del quartiere di Santo Janni, risulta essere difficilmente accessibile ed è attualmente in corso di progettazione un percorso in legno pedonale e ciclabile lungo la fascia costiera. L'accesso diretto all'arenile in alcuni punti è consentito grazie ad accessi ortogonali al sistema di strade che corrono lungomare.

RICHIAMATO il parere motivato sul PUAR espresso con Det. G13307 del 07/10/2019;

TENUTO CONTO dei pareri espressi dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, che risultano pervenuti alla data di redazione del presente provvedimento, in particolare:

Provincia di Latina

La Provincia di Latina espone quanto segue: *"(...) L'analisi dei vincoli operata nel R.P. risulta corretta rispetto al quadro normativo vigente nei temi di competenza della scrivente Provincia;*

gli ambiti individuati interferiscono con alcuni corsi d'acqua naturali e/o loro pertinenze:

- *Ambito Vindicio: Rio d'Itri (corso d'acqua naturale principale – area a pericolo di inondazione AI/C-PAI); Canale delle Conche (corso d'acqua naturale secondario);*
- *Ambito portuale: Fosso Rialto (corso d'acqua naturale secondario – asta in attenzione idraulica – PAI); Fosso di Balzorile(Fossetto Fusco (corso d'acqua naturale principale – asta in attenzione idraulica-PAI);*
- *Ambito Torricella – S. Janni: Torrente Acqualonga (corso d'acqua naturale secondario); Torrente Acquatraversa (corso d'acqua naturale principale – asta in attenzione idraulica-PAI. Ambito in parte interessato da paraggi sottoposti a tutela per pericolo di frana Fascia A);*
- *Ambito Gianola: Rio S. Croce/Torrente Pietrosi (corso d'acqua naturale principale. La foce del Rio è interessata da pericolo di inondazione – Area a Pericolo A1);*

Si precisa che il Piano Territoriale Provinciale Generale (P.T.P.G.) è tuttora in fase di formazione, stante la Presa d'Atto dello Schema di P.T.P.G. effettuata con la Deliberazione n. 15 dal Consiglio Provinciale del 03.03.2008, l'emissione in data 11.03.2011, con nota prot. 10983, del parere motivato di Scoping da parte dell'Autorità Competente (Area VIA, Direzione Ambiente della Regione Lazio) e l'adozione dello Schema di P.T.P.G. (attualmente in attesa dell'esame dell'Assemblea dei Sindaci) effettuata con D.C.P. n. 25 del 27.09.2016. I citati atti sono tutti propedeutici all'avvio della fase di co-pianificazione di cui all'art. 21 della L.R. 38/99, pertanto il suddetto P.T.P.G. non costituisce uno strumento di pianificazione vigente.

Tutto ciò premesso, si rileva che il Piano de quo è stato concepito per adeguare il PUA vigente, ai contenuti del R.R. 19/2016, sulla base:

- *Di criteri di omogeneità d'ambito;*
- *Di riequilibrio tra aree di spiaggia libera e in concessione;*
- *Del rispetto del parametro minimo del rapporto spiaggia libera/spiaggia libera con servizi e spiaggia data in concessione (almeno 20%);*
- *Dell'introduzione di aspetti edilizi ecosostenibili;*
- *Dell'introduzione dell'area portuale ai soli fini turistici e ricreativi*

Ne consegue che la redazione dello stesso ha seguito principi di corretta e omogenea programmazione dell'utilizzo delle aree demaniali marittime e di regolamentazione della fruizione del bene per fini turistico-ricreativi.

Alla luce di quanto su esposto, si ritiene che il PUA in oggetto non comporti, per quanto di stretta competenza, impatti significativi con il locale sistema ambientale.

Pertanto, rimandando alla eventuale successiva fase esecutiva la necessità di acquisire tutte le autorizzazioni/N.O./pareri afferenti alle discipline in capo a questa Amministrazione, si ritiene, per quanto di stretta competenza, di non assoggettare il suddetto "Piano di Utilizzazione degli Arenili – Variante per adeguamento al R.R. n. 19/2016" a Valutazione Ambientale Strategica".

Direzione Regionale Ambiente

La Direzione regionale con note prot. 683587 del 12/07/2022 e 724189 del 22/07/2022 ha evidenziato: "Si prende atto delle risultanze della verifica effettuata dall'Autorità Competente sugli elaborati di piano, in particolare sulla Tav. E4 "Stato di Progetto - Riviera di Levante Spiaggia di Gianola e Porticciolo Romano, da cui è evidente che un piccolo settore costiero corrispondente al "Porticciolo Romano" e facente parte della proposta di Piano, risulta interno al sito Natura 2000 ZSC/ZPS codice IT6040023 denominato "Promontorio di Gianola e Monte di Scauri", nonché all'area naturale protetta "Parco Naturale Regionale Gianola e Monte di Scauri", mentre nel Rapporto Preliminare inviato per la consultazione degli SCA, al Cap. 6.2 veniva esplicitamente dichiarato che "Il territorio di Formia è interessato da una serie di aree protette di grande valore naturalistico costituite da due parchi regionali e da una serie di siti inclusi nella Rete Natura 2000.

Tuttavia tali aree sono relativamente distanti dall'ambito territoriale di riferimento oggetto della proposta che, invece, è inserito in una zona diffusamente urbanizzata e non risulta essere interessato da aree di particolare interesse naturalistico né è segnalata la presenza di specie faunistiche o vegetazionali di rilievo. Come detto, il limite a levante del PUA, lambisce, ma non interessa il SIC – Rio S. Croce IT6040024";

Verificato pertanto che l'area comunale oggetto di pianificazione risulta nel tratto di levante del Comune - "Ambito di Gianola" - interna alla ZSC "Promontorio di Gianola e Monte Scauri IT6040023" e al Parco Naturale Regionale Riviera di Ulisse, e che la pianificazione abbia per questa porzione del "Porticciolo Romano" confermato la destinazione alla libera fruizione, come già oggi in atto e previsto dal PUA vigente;

Considerato tuttavia il PUA comunale relativamente alle porzioni comprese in Aree Naturali Protette di cui alla L.R. 29/97 e in siti designati come ZPS e ZSC ai sensi delle Direttive comunitarie 79/409 e 92/43, non prevede al momento alcun intervento, per cui non risulta necessaria una Valutazione d'Incidenza ai sensi dell'articolo 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357;

Viste le competenze della scrivente Direzione, così come modificate dalle DGR 145/2021 e 155/2021, e dal Regolamento Regionale n. 15 del 10 agosto 2021;

per quanto di competenza della scrivente Direzione, il Piano in oggetto possa essere escluso dalla Valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 del D. Lgs 152/2006, ricordando tuttavia che per eventuali futuri interventi nella ZSC "Promontorio di Gianola e Monte Scauri IT6040023" dovrà essere attivata autonoma procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 5 del DPR 357/1997".

ARPA Lazio

L'Agenzia ha evidenziato i seguenti aspetti in merito alle matrici ambientali:

"ARIA: (...) alcune azioni del PUA, come il rilascio di nuove concessioni per servizi creativi e sportivi nell'area portuale, possono arrecare un incremento del traffico che, seppur modesto, può generare degli impatti sullo stato della qualità dell'aria già compromesso. Sarebbe stato, quindi, opportuno presentare nel R.P., per valutare al meglio l'impatto che il PUA genera sulla matrice aria, una stima quantitativa dei livelli di traffico che l'area portuale attrae nell'area oggetto d'esame.

Tenuto conto di quanto sopra riportato e preso atto di quanto scritto nel R.P. si ritiene che il PUA non sia tale da generare impatti significativi sullo stato della qualità dell'aria se verranno effettuate azioni di mitigazione che garantiscono la massima riduzione del fabbisogno energetico, con i conseguenti benefici in termini di emissioni e di sostenibilità ambientale, ed una minore richiesta di energia e di potenza, riducendo l'impiego di

fonti inquinanti e relativi sprechi a favore di un maggiore sfruttamento di quelle rinnovabili pulite, come l'apporto solare e se verranno seguiti i provvedimenti per il mantenimento della qualità dell'aria indicati nel PRQA vigente.

RISORSE IDRICHE: con riferimento alla matrice acqua, si evidenzia che l'area del PUA in esame secondo l'aggiornamento del PTAR (Piano di Tutela Regionale delle Acque), approvato con D.C.R. del 3 novembre 2018 n.29 ricade nel bacino Fondi - Itri (vedi tavola 2.1 del PTAR – Bacini idrografici superficiali) e gran parte dell'area oggetto del PUA ricade nel sottobacino afferente al corpo idrico Rio Capodacqua (S. Croce) 2.

(...) Nell'area in esame non è presente una criticità ambientale inerente alle risorse idriche; tuttavia dovranno essere attuate tutte le misure per la tutela delle acque in coerenza con le NTA del Piano di Tutela delle acque.

Per quanto riguarda il sistema di depurazione nella zona interessata dall'intervento, si evidenzia che a quanto risulta dalle cartografie in possesso di Arpa Lazio, per quanto concerne l'infrastrutturazione del sistema di depurazione del territorio comunale (Figura 7), il territorio è collegato all'impianto di depurazione "Depuratore urbano Formia Loc. Mamurrano" che ha una capacità depurativa di 55.000 AE a fronte di 56.300 AETU.

Se, come riportato nel R.P. a pag. 51, è previsto un ampliamento della capacità depurativa a 70.000 AE, allora il depuratore riuscirebbe a sostenere l'aumento del carico dovuto agli interventi del PUA, anche alla luce di eventuali ulteriori aumenti del carico insediativo previsti da altri piani.

In considerazione di quanto sopra esposto, si ritiene che gli interventi previsti nel PUA non siano tali da generare impatti significativi sulla matrice in esame.

Infine sempre con riferimento alla sostenibilità idrica, i vari interventi edilizi, previsti dal programma, dovranno rispettare quanto previsto dalla L.R. 27 maggio 2008, n. 6.

Per le finalità di risparmio idrico inoltre si evidenziano gli adempimenti in materia previsti dalla normativa vigente.

SUOLO: (...) la proposta del PUA, come riportato nel R.P. a pag. 47, determina un aumento delle spiagge libere alla fruizione libera rispetto alle spiagge in concessione, perciò contribuisce a limitare la perdita di funzionalità originale degli arenili.

Pertanto, prevedendo opportune misure di compensazione e mitigazione per le aree di nuova impermeabilizzazione (ad esempio le aree destinate a parcheggio potrebbero essere realizzate utilizzando tecniche costruttive che permettano un'adeguata permeabilità del suolo contenendo il rischio idraulico) si ritiene che l'impatto legato all'attuazione del PUA sul consumo di suolo sia poco significativo. Si ritiene inoltre, che il P.A in relazione al cambiamento dell'uso del suolo e al rispettivo grado di impermeabilizzazione dovrà rispettare quanto previsto dall'art.4 comma 2 lettere d) della LR 27 maggio 2008, n.6.

RIFIUTI: (...) Si sottolinea che alcune azioni del PUA, come il rilascio di nuove concessioni per servizi creativi e sportivi nell'area portuale, possono portare ad un aumento del numero di presenze giornaliere in quell'area e conseguentemente una maggiore produzione di rifiuti urbani o ad essi assimilabili che dovrà essere gestita in conformità agli obiettivi del recupero e del riciclo tenendo conto degli obiettivi stabiliti dall'Aggiornamento del Piano di Gestione dei Rifiuti nella Regione Lazio approvato con la Deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n. 4 del 05/08/2020 e pubblicato sul Suppl. n. 1 al BURL 22/09/2020, n. 116.

Considerato il carico antropico previsto dall'attuazione del PUA e l'attuale gestione comunale della raccolta differenziata, si ritiene che l'impatto degli interventi in esame sulla matrice rifiuti sia poco significativo.

RUMORE (INQUINAMENTO ACUSTICO): per la matrice Rumore si prende atto delle informazioni contenute nel R.P. a pag. 36 ovvero che il comune è dotato di un Piano di Zonizzazione Acustica in corso di approvazione.

Si evidenzia che il Piano di Zonizzazione Acustica è uno strumento tecnico-politico di governo del territorio comunale, in quanto ne disciplina l'uso e vincola le modalità di sviluppo delle attività; esso è il risultato della suddivisione del territorio urbanizzato in aree acustiche omogenee. L'obiettivo del Piano di Zonizzazione Acustica infatti è quello di prevenire il deterioramento di zone non inquinate e di fornire un indispensabile strumento di pianificazione, di prevenzione e di risanamento dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e industriale.

Si consiglia, in vista di una successiva eventuale approvazione, di valutare se l'attuazione del PUA sia compatibile con le classi acustiche del suddetto Piano.

Ferma restando quanto sopra evidenziato, nel caso emergano scostamenti con i limiti normativi sarà necessario adottare adeguate misure di mitigazione.

TENUTO CONTO che con nota prot. 56091 del 17/10/2022 citata nelle premesse, l'Autorità Procedente precisa quanto segue in relazione alle ricadute sulle componenti ambientali ed alla coerenza del Piano in esame con il Piano di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo vigente:

- Per la componente "Mobilità e trasporti" nel Rapporto Preliminare è stato indicato lo *"stato di fatto e le valutazioni in termini di carichi e di pressioni attese oltre alla valutazione in relazione alle altre componenti ambientali direttamente e/o indirettamente interessate (salute umana, aria, rumore, paesaggio, ecc.). Il rapporto preliminare ha tenuto conto anche degli obiettivi perseguiti dalla normativa ambientale di riferimento (europea, nazionale, regionale) e del quadro pianificatorio programmatico (regionale e locale). Specificatamente... sono stati indicati i parcheggi e la relativa localizzazione in funzione degli ambiti omogenei del PUA..."*, evidenziando che il Piano è in riduzione e che non viene previsto un significativo incremento del traffico veicolare;
- Viene segnalata l'approvazione di un progetto esecutivo per la riviera di Levante (Gianola) con prevista realizzazione di una passerella ciclo-pedonale, con l'obiettivo di garantire collegamento con il versante di ponente e *"favorire utilizzo di mezzi di trasporto alternativi all'uso delle automobili"*;
- Viene allegata una tabella di riscontro della coerenza del Piano in esame con il Regolamento Regionale n. 19 del 12/08/2016.

TENUTO CONTO che con nota prot. 66427 del 01/12/2022 citata nelle premesse, l'Autorità Procedente ha precisato quanto segue:

- Il Piano in esame risulta conforme con i contenuti del "Piano di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo per finalità turistiche e ricreative", riscontrando quanto richiamato nel relativo Rapporto Ambientale per il tratto di costa del Comune di Formia;
- Il Piano in esame risulta conforme alle indicazioni contenute nel parere motivato di VAS del "Piano di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo per finalità turistiche e ricreative", individuando, tra le altre cose, alcune misure per ridurre gli effetti del traffico veicolare:
 - *Previsione di realizzazione di passerelle ciclo/pedonali al fine di garantire migliore accessibilità e ridurre uso del mezzo privato (cfr. Relazione piano) (è in fase di appalto il bando per la Realizzazione della pista ciclo-pedonale);*
 - *Individuazione di aree parcheggi, aggiuntive rispetto lo stato di fatto (come indicato negli elaborati di piano);*
 - *Rilascio di nuove concessioni solo dopo la verifica e garanzia di aree a parcheggio, anche convenzionate, al fine di perseguire obiettivi di miglioramento dell'efficienza del sistema urbano con possibile contenimento del traffico automobilistico e con impatti positivi sulla riduzione delle emissioni in atmosfera (cfr. Disciplinare tecnico). In fase di bando di gara potrà risultare un fattore premiale l'uso di "navette" elettriche, da parte dei concessionari, per il trasporto di bagnanti dai lidi alle aree a parcheggio o viceversa.*
- I parcheggi di progetto indicati nelle "tavole E - Planimetrie dello stato di progetto", consistono in *"aree private con destinazione d'uso a parcheggio, in quanto rispondenti alle caratteristiche del "codice della strada" e che per la loro ubicazione implementano l'accessibilità, in sicurezza, agli spazi pubblici ed al lungomare afferente agli stessi. Su tali aree vengono, su richiesta del privato, attivati stagionalmente parcheggi con specifica delibera comunale. Sono presenti, infatti, percorsi, banchine, marciapiedi, strisce pedonali, ecc., già normalmente utilizzate in ambito urbano. Tali aree, individuate per caratteristiche di rispondenza alle prescrizioni del C.d.S., vengono utilizzate, pertanto, a seguito di bando stagionale per "Reperimento di aree private da adibire a parcheggio ad uso temporaneo a carattere stagionale" (citata nella Relazione trasmessa), ad integrazione di quelli già esistenti. Su tali aree, ai fini della concessione temporanea di cui al bando citato, deve essere acquisito, tra gli altri, specifico nulla osta relativo alla sicurezza stradale da parte della Polizia Municipale"*;

CONSIDERATO che:

- l'istruttoria tecnica è stata condotta sulla base delle informazioni fornite e contenute nella documentazione agli atti, di cui il professionista redattore del Rapporto Preliminare ha asseverato la veridicità con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, presentata contestualmente all'istanza di avvio della procedura;
- I pareri dei Soggetti Competenti in materia Ambientale formano parte integrante del presente provvedimento;
- il PUA in esame disciplina gli interventi sulle aree demaniali marittime, consentendone, previa concessione demaniale, la fruizione ai fini turistici ricreativi, senza assumere valore di strumento urbanistico;
- Il PUA in particolare disciplina il settore costiero del Comune di Formia compreso tra la linea di costa e la dividente demaniale, come definite dal progetto *"INTERCOAST POR Lazio 2007-2013, Accordo di partenariato Regione Lazio – Istituto Idrografico della Marina Militare di cui alla DG del 25.11.2015 n. G11507 e ai dati riportati nella "Tabella Quota di linea di costa di riserva degli arenili" allegata alla Determinazione Dirigenziale del 01.06.2017 n. G07750 (All. B)"*, come riportato a pag. 22 dell'elaborato *"Relazione generale e inquadramento socio-economico"*;
- il Comune di Formia ha già un Piano di Utilizzazione degli Arenili (PUA) vigente *"approvato con Decreto del Presidente della giunta Regionale del 20 settembre 2000, n. 645"*, che interessa *"quasi tutto l'arco costiero, estendendosi per una lunghezza di 7.050 m, dai confini del limitrofo comune di Gaeta, sino al Rio Santa Croce (SIC/Zps) escluso dall'attuazione del piano"* come riportato al cap. 5.1 del RP;
- l'obiettivo principale della proposta di piano consiste nel *"rispetto della quantità di linea di costa da riservare alla pubblica fruizione (spiaggia libera e spiaggia libera con servizi), in quantità non inferiore al 50% della linea di costa complessiva e comunque mai inferiore al 20% della linea di costa per ambito"*;
- nell'elaborato Relazione Tecnica viene riportato che le aree impegnate dal PUA vigente consistono in circa *"3.519 ml di linea di costa, corrispondenti a una superficie di 117.964 mq"* e che la proposta di piano in esame prevede che *"le nuove aree assentibili in concessione assommano complessivamente a 3.377 ml di linea di costa corrispondenti a una superficie di 108.048 mq"*;
- Nel RP viene riportato che è prevista *"la concessione di aree per la realizzazione degli stabilimenti balneari e delle attrezzature sportive e ricreative"* e che vi sarà un ampliamento *"della dotazione di spazi e servizi, la fruibilità e l'accessibilità al sistema balneare"*;
- La variante in esame del PUA vigente si adegua ai contenuti del R.R. 19/2016, prevedendo la *"destagionalizzazione dell'offerta turistica e lo svolgimento di attività collaterali alla balneazione"* come evidenziato a pag. 28 del RP;
- Nel RP e nelle successive integrazioni viene riportato che la variante in esame nel complesso non comporta variazioni significative in termini di incremento dei flussi turistici, anche tenendo conto della destagionalizzazione delle attività rispetto al Piano tuttora vigente;
- Nel parere di ARPA Lazio vengono evidenziate carenze in relazione alle previsioni quantitative dei livelli di traffico presenti ed attesi nell'area portuale con l'attuazione del Piano; l'Agenzia suggerisce inoltre che potranno essere evitati impatti significativi sullo stato della qualità dell'aria adottando generiche misure di mitigazione *"... e se verranno seguiti i provvedimenti per il mantenimento della qualità dell'aria indicati nel PRQA vigente"*;
- Il PUAR rileva alcune criticità relativamente alla mobilità per il litorale del Comune di Formia, tra cui *"forte traffico veicolare"* nella zona Sud, e parcheggi *"quasi totalmente assenti... nel primo tratto di costa a Sud (Vindicio) e non sufficienti nell'ultimo tratto sino al promontorio di Gianola"*, e che nel parere motivato del PUAR viene richiamata l'opportunità di *"potenziare il trasporto pubblico locale e inter-comunale, disincentivando l'utilizzo del mezzo privato e favorire la mobilità con mezzi ad emissione ridotta e quella ciclo-pedonale"*;
- L'Autorità Procedente, nel RP e nelle successive integrazioni, ha precisato che il PUA in esame è sostanzialmente in riduzione, senza prevedere variazioni significative in termini di fruizione turistica e di

- flussi di traffico, e che sono in corso di realizzazione azioni tese a favorire la mobilità sostenibile in alternativa all'automobile. Inoltre, viene precisato che si prevede il rilascio di nuove concessioni *“solo dopo la verifica e garanzia di aree a parcheggio, anche convenzionate, al fine di perseguire obiettivi di miglioramento dell'efficienza del sistema urbano con possibile contenimento del traffico automobilistico”*;
- Nel parere di ARPA Lazio, per quanto concerne la matrice “Acqua”, la sostenibilità del piano in relazione all'incremento del carico di inquinanti in fase attuativa viene condizionata all'ampliamento del depuratore esistente rispetto alla capacità attuale di 55.000 AE ed a fronte di 56.300 AETU;
 - A pag. 51 del RP è previsto un ampliamento del depuratore in località Mamurrano *“con previsione di ampliamento a 70.000 AE”*.
 - Nel parere di ARPA Lazio, per quanto concerne la matrice “Suolo”, per le aree di nuova impermeabilizzazione il consumo di suolo legato all'attuazione del PUA viene ritenuto poco significativo a condizione che siano previste *“opportune misure di compensazione e mitigazione”*;
 - La Provincia di Latina nel proprio parere evidenzia diverse criticità in relazione alla pericolosità con rischio di inondazione (Spiaggia di Vindicio) delle aree contermini ad alcuni corpi idrici superficiali presenti nel territorio interessato dal piano, e la presenza di aree a pericolosità di frana (Spiaggia di Torricella);
 - L'Autorità Procedente ha precisato che per i settori a rischio di frana e inondazione *“a seguito di ulteriori specifici studi a firma di professionisti competenti in materia”* sarà verificata la compatibilità delle aree con le previsioni del nuovo PUA e *“a seguito degli interventi di messa in sicurezza, potranno essere rilasciate nuove concessioni”*;

VALUTATO che:

- Il PUA proposto tiene conto del “Piano di Utilizzazione delle Aree del Demanio Marittimo per finalità turistiche e ricreative” (PUAR), approvato con DCR n. 9 del 26/05/2021, evidenziando diversi elementi di conformità con i contenuti dello stesso, del relativo Rapporto Ambientale e del parere motivato di VAS;
- Il PUA non ha valenza urbanistica e le sue previsioni si applicano esclusivamente al tratto costiero di demanio marittimo di lunghezza pari a circa 7.050 mt lineari ed ampiezza variabile tra 30 e 45 metri, compreso tra la “linea di costa” e la “dividente demaniale” come riconosciuta dal progetto INTERCOAST;
- La Direzione Regionale Ambiente, competente per gli aspetti inerenti la Rete Natura 2000 e le aree naturali protette, ha confermato la presenza del sito Natura 2000 ZSC/ZPS “Promontorio di Gianola e Monte di Scauri” e del Parco Naturale Regionale Gianola e Monte di Scauri, e si è espressa anche per gli aspetti inerenti la Valutazione di incidenza ai sensi del DPR 357/97 e s.m.i., ritenendo che *“non risulta necessaria una Valutazione d'Incidenza ai sensi dell'articolo 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357”* e che *“per eventuali futuri interventi nella ZSC “Promontorio di Gianola e Monte Scauri IT60400223” dovrà essere attivata autonoma procedura di Valutazione di Incidenza”*;
- Non risultano variazioni vincolistiche a seguito dell'approvazione del P.T.P.R., avvenuta con D.C.R. n. 5 del 21/04/2021, rispetto a quello adottato e preso in considerazione nel Rapporto Preliminare;
- Rispetto al PUA vigente vi è una riduzione delle spiagge in concessione da 3519 a 3377 metri lineari, garantendo il mantenimento di spiagge libere in percentuale di almeno il 50% rispetto al totale della lunghezza della costa interessata; inoltre determinando un aumento delle spiagge per la fruizione libera rispetto alle spiagge in concessione, contribuisce a limitare la perdita di funzionalità originale degli arenili.
- Il PUA prevede misure per garantire la massima visuale dal mare, tra cui le modalità di organizzazione degli spazi esterni e posizionamento delle cabine di servizio in prossimità della dividente demaniale;
- Per quanto concerne la mobilità ed i flussi di traffico, l'Autorità Procedente ha previsto specifiche misure per mitigarne le ricadute, con particolare riferimento all'individuazione di aree private con destinazione d'uso a parcheggio stagionale a supporto del turismo balneare, già utilizzate e collegate agli arenili, ed azioni mirate a favorire la mobilità sostenibile (realizzazione di passerelle ciclo-pedonali, premialità in fase di bando di gara per l'utilizzo di navette elettriche, etc);

- In relazione agli impatti generati dal Piano sulle componenti ambientali, ARPA LAZIO ha evidenziato la necessità di adottare misure di mitigazione e compensazione, tra cui il potenziamento del depuratore esistente;
- Le previsioni di Piano per la “Spiaggia di Vindicio” e “Spiaggia di Torricella”, individuate a pericolosità rispettivamente per rischio di inondazione e di frana, sono vincolate alla realizzazione di opere di difesa e messa in sicurezza dei tratti costieri interessati;
- Nel Rapporto Ambientale del PUAR, per il Comune di Formia vengono individuate specifiche indicazioni come di seguito:
 - *Qualora nei mesi di maggio-agosto il personale o i fruitori delle Strutture balneari individuino tracce o esemplari di Tartaruga marina in deposizione, occorre segnalarlo alla Guardia costiera (1530) che attiverà la Rete Regionale di Recupero della Tartaruga marina (TartaLazio). Qualora si verifichi la nidificazione di Tartaruga marina sarebbe opportuno evitare l’uso di mezzi meccanici per la pulizia delle spiagge e spegnere la notte eventuali luci presenti sulla spiaggia.*
 - *Nell’eventualità di implementazione di concessioni di utilizzo di arenili in zone considerate sensibili per la presenza di emergenze architettoniche e di particolare rilevanza, si consiglia di procedere ad una valutazione preventiva coinvolgendo in fase preliminare la competente Soprintendenza.*
- La localizzazione nell’ambito di intervento, il suo dimensionamento e le modificazioni previste non comportano una significativa modifica del quadro ambientale esistente.
- La Provincia di Latina ritiene che *il PUA in oggetto non comporti, per quanto di stretta competenza, impatti significativi con il locale sistema ambientale;*
- Sebbene il rilascio di nuove concessioni possa portare ad un aumento del numero di presenze giornaliere nell’area e conseguentemente una maggiore produzione di rifiuti urbani o ad essi assimilabili, che dovrà essere opportunamente gestita, l’impatto degli interventi in esame sulla matrice rifiuti risulta poco significativo considerati il carico antropico previsto dall’attuazione del PUA e l’attuale gestione comunale della raccolta differenziata *“incentivata nel periodo estivo con servizio specifico per i lidi”;*

RITENUTO tuttavia di dovere raccomandare alla Autorità procedente, ai sensi del art.12 c.3-bis, del D.Lgs. n.152/2006, quanto segue:

1. Il PUA in esame dovrà limitarsi al solo tratto demaniale individuato in coerenza con gli ambiti, le azioni e le tipologie di opere previste dal PUAR, garantendo il perseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale dello stesso;
2. Il Piano dovrà fornire evidenza delle indicazioni specifiche contenute nel Rapporto Ambientale del PUAR per il Comune di Formia, sopra richiamate in merito alla conservazione della Tartaruga marina ed alla valutazione preventiva in presenza di emergenze architettoniche e di particolare rilevanza;
3. In riferimento alle previsioni del PUA ed alla destagionalizzazione, si dovrà favorire la mobilità con mezzi ad emissione ridotta e ciclo-pedonale, disincentivando l’utilizzo del mezzo privato, al fine di ridurre l’emissione di inquinanti in atmosfera e i relativi effetti sulla salute umana;
4. Il rilascio di nuove concessioni dovrà avvenire previa verifica di sufficienti aree di parcheggio, anche stagionali, che abbiano idonea destinazione d’uso e che siano adeguatamente collegate agli arenili per la sicurezza del transito pedonale;
5. Preliminarmente all’attuazione del Piano, dovrà essere verificato che vi sia un adeguato potenziamento e dimensionamento del depuratore esistente, al fine di consentire uno smaltimento soddisfacente delle acque reflue e evitare fenomeni di inquinamento idrico;
6. dovranno essere attuate tutte le misure per la tutela delle acque in coerenza con le NTA del Piano di Tutela delle acque;

7. Non potranno essere rilasciate nuove concessioni nelle aree a rischio di inondazione e rischio frana, sulle quale dovranno essere condotte le necessarie verifiche sulla pericolosità e conseguentemente realizzate opere di difesa e messa in sicurezza;
8. Si dovrà provvedere all'utilizzo di energie rinnovabili per un'adeguata illuminazione degli spazi pubblici, dei parcheggi e per la segnaletica luminosa. Al fine di limitare gli impatti relativi alla componente Aria e fattori climatici legati agli impianti di riscaldamento/raffrescamento, la realizzazione di manufatti dovrà avvenire nel rispetto delle prestazioni energetiche corrispondenti in base alla normativa vigente, incentivando l'uso di energie rinnovabili e prestando particolare attenzione alla scelta dei materiali di costruzione;
9. la produzione dei rifiuti urbani venga gestita in conformità agli obiettivi del recupero e del riciclo secondo la normativa vigente, tenendo conto degli obiettivi stabiliti dall'Aggiornamento del Piano di Gestione dei Rifiuti nella Regione Lazio approvato con la Deliberazione del Consiglio Regionale del Lazio n.4 del 5/8/2020 e pubblicato sul Suppl. n.1 al BURL 22/9/2020, n.116;
10. dovrà essere verificato se l'attuazione del PUA sia compatibile con le classi acustiche del Piano di Zonizzazione acustica e nel caso emergano scostamenti con i limiti normativi dovranno essere adottate adeguate misure di mitigazione;
11. in fase di cantiere vengano adottate opportune azioni al fine di mitigare gli ulteriori possibili impatti per rumori, polveri e traffico di mezzi pesanti;
12. al fine di assicurare la tutela della salute della popolazione dagli effetti dell'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, si richiamano i principi e le disposizioni riportati nella Legge Quadro n. 36 del 22 febbraio 2001;
13. in relazione all'impermeabilizzazione dei suoli, si dovrà rispettare quanto previsto dall'art. 4 comma 2 lettere d) della LR 27 maggio 2008, n. 6;
14. vengano attuate tutte le misure e tutti gli accorgimenti previsti nel Rapporto Preliminare ed indicati nei contributi SCA acquisiti.

TUTTO CIO' PREMESSO

si ritiene che il Piano in oggetto sia da escludere dalla Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. n.152/2006.

il Responsabile del Procedimento
Dott. Simone Proietti
(firmato digitalmente)

il Dirigente
Ing. Ilaria Scarso
(firmato digitalmente)